

(9) In applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, è opportuno che il regime sia gestito mediante titoli di importazione. A tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se necessario in deroga o a complemento di determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽²⁾.

(10) Per obbligare gli operatori presentare domande di titolo di importazione per tutti i diritti di importazione loro assegnati, occorre stabilire che, in ordine alla cauzione relativa ai diritti di importazione, la domanda di titolo costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽³⁾.

(11) Ai fini di una corretta gestione del contingente d'importazione è inoltre necessario accertarsi che il titolare del titolo sia un vero importatore. Egli deve pertanto partecipare attivamente all'acquisto, al trasporto e all'importazione degli animali in oggetto. La presentazione della prova di tali attività deve quindi costituire un'esigenza principale in ordine alla cauzione relativa al titolo.

(12) Allo scopo di garantire un rigoroso controllo statistico degli animali importati nell'ambito del contingente, non si applica la tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

(13) Il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98⁽⁴⁾ è ormai privo di oggetto dopo l'adozione delle decisioni 2005/231/CE e 2005/430/CE del Consiglio e della Commissione, del 18 aprile 2005, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da

una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea⁽⁵⁾. Occorre pertanto abrogare detto regolamento.

(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possono essere importati nella Comunità, in esenzione da dazio doganale e su base pluriennale, 46 000 bovini vivi dei codici NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61 o 0102 90 71 originari della Romania, per periodi di dodici mesi che vanno dal 1° luglio di un dato anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Tuttavia, per il contingente del periodo 2005-2006, il periodo contingente di cui al primo comma va dal 1° agosto 2005 al 30 giugno 2006.

Il contingente di cui al primo comma reca il numero d'ordine 09.4769.

Articolo 2

1. Possono presentare domande di diritti di importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1 esclusivamente persone fisiche o giuridiche. Al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono essere in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver importato almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90 nell'anno precedente il periodo contingente annuale di cui trattasi.

I richiedenti devono essere inoltre iscritti a un registro nazionale dell'IVA.

2. La prova dell'importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario.

⁽¹⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217, del 17.6.2004, pag. 10).

⁽²⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311, dell'8.10.2004, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).

⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004.

⁽⁵⁾ GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.